



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA

Registro Generale n. 12 del 12-01-2011

Registro Settore n. 1 del 12-01-2011

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Comune di Altidona-Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in merito al "Progetto per la realizzazione di un nuovo centro scolastico a Marina di Altidona in variante al PRG" - 01VAS01

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 34 del 5 Agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07 e la DGR n. 1400 del 20.10.08;

Che la variante proposta dal Comune di Altidona, quale autorità procedente, è sottoposta alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 12 del Dlgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda inviata dal Comune di Altidona, quale autorità procedente, nota comunale prot. n. 5824 del 27.10.10, pervenuta in data 28.10.10, acclarata al nostro prot. al n. 33110 del 28.10.10, per la procedura di Verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il "Progetto per la realizzazione di un nuovo centro scolastico a Marina di Altidona in variante al PRG";

Visto e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo scrivente Ufficio VIA - VAS, in data 11.01.11 che viene di seguito riportato integralmente:

"PREMESSA

Con nota comunale prot. n. 5824 del 27.10.10, pervenuta in data 28.10.10, acclarata al nostro prot. al n. 33110 del 28.10.10, il Comune di Altidona, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito alla variante in oggetto unitamente alla seguente documentazione:

- N.2 copie del Rapporto Preliminare Ambientale;
- N. 4 copie in formato digitale del Rapporto Preliminare Ambientale

Con nota prot. n. 34007 del 05.11.10 lo Scrivente Ufficio ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvio del procedimento per la procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii., ed ha inviato il Rapporto Ambientale Preliminare per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii..

PARERI DEGLI ENTI:

La variante in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. N. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. N. 04/2008, ha ottenuto i seguenti pareri:

1. L'ASUR n. 11 nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame;
2. Il Settore Ambiente della Provincia di Fermo nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame;
3. Il Servizio Genio Civile della Provincia di Fermo nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E VALUTAZIONE TECNICA:

Il Comune di Altidona è dotato di Piano Regolatore adeguato al PPAR approvato con Del. di Consiglio comunale n. 6 del 10.03.03

La variante in esame riguarda la realizzazione di un nuovo centro scolastico a Marina di Altidona.

L'area oggetto di intervento interessa una zona a verde pubblico che rientra all'interno della lottizzazione "Marina 2" PI 8, nella zona di espansione C2.

Complessivamente l'area ha una superficie di circa 4.800 mq ed è di proprietà comunale.

All'interno dell'area viene individuata una superficie di circa 2.600 mq per la realizzazione della scuola per l'infanzia, nella zona nord ovest più vicina alle abitazioni.

L'area oggetto di intervento è inserita in una zona completamente urbanizzata.

La via di accesso all'edificio risulta poco trafficata e garantirà quindi il raggiungimento agevole del complesso.

Nella frazione Marina di Altidona, nel PRG comunale, non sono previste zone per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria quali le scuole.

La variante prevede il cambiamento di destinazione d'uso di parte dell'area, da parchi e giardini a zona F – sottozona F3 – zone per servizi dell'istruzione (art. 71 delle NTA del PRG), con un indice fondiario pari a 0,40 mq/mq.

Il nuovo fabbricato potrà avere altezza massima non superiore a quella dei fabbricati circostanti, con un unico pino fuori terra.

L'edificio verrà collocato all'interno di una lottizzazione già convenzionata, dotata di una viabilità costituita da strade a doppio senso, di un'area a parcheggio limitrofa e posti auto lungo le strade.

L'area è dotata di tutte le strutture primarie (acquedotto, rete elettrica, fognatura, gas metano).

La zona non risulta interessata da ambiti di tutela paesistico-ambientale, né da vincoli.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Per quanto sopra esposto gli impatti ambientali della presente variante non risultano significativi.

Si ritiene, di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di V.A.S..

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di VAS la variante in oggetto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

1. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale della trasformazione urbanistica, vengano realizzati interventi utili per un significativo contributo al raggiungimento dell'autosufficienza energetica dell'edificio con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e vengano previsti gli accorgimenti tecnici necessari per il recupero delle acque meteoriche per limitare l'utilizzo delle risorse idriche idropotabili;

2. Nelle aree di pertinenza del nuovo edificio previsto dalla variante dovranno essere utilizzati tutti i possibili accorgimenti finalizzati alla permeabilità dei suoli, per garantire un efficace smaltimento delle acque meteoriche e delle portate di piena da parte dei corpi idrici recettori."''''

Visto lo Statuto provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 14.01.10;

DETERMINA

1. **l'esclusione dalla procedura di VAS della variante in oggetto** ai sensi dell' art. 12 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

- Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale della trasformazione urbanistica, vengano realizzati interventi utili per un significativo contributo al raggiungimento dell'autosufficienza energetica dell'edificio con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e vengano previsti gli accorgimenti tecnici necessari per il recupero delle acque meteoriche per limitare l'utilizzo delle risorse idriche idropotabili;
- Nelle aree di pertinenza del nuovo edificio previsto dalla variante dovranno essere utilizzati tutti i possibili accorgimenti finalizzati alla permeabilità dei suoli, per garantire un efficace smaltimento delle acque meteoriche e delle portate di piena da parte dei corpi idrici recettori.

2. di comunicare il presente provvedimento:

- al Comune di Altidona;
- alle Amministrazioni coinvolte;
- al Segretario Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto ed all'Assessore competente in occasione dell'invio dell'elenco mensile riepilogativo delle determinazioni dirigenziali;

3. di procedere alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web della Provincia di Fermo (www.provincia.fm.it);

4. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

5. Di rappresentare ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato

Il Responsabile del procedimento
Ing. IVANO PIGNOLONI

Il Dirigente del Settore
Ing. IVANO PIGNOLONI

Il presente atto viene pubblicato in elenco